

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

- Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Precipitava oltre il parapetto posto a protezione della scala esterna e del pianerottolo dell'edificio destinato al servizio, di pendenza a causa della irregolare altezza del parapetto medesimo, essendo lo stesso alto 85 cm. e non almeno un metro, cadendo così da una altezza di metri 5,85 nel cortile sottostante.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.pen. Sez III, 18.09.1985 n.8045; Sez.IV, 22.03.1991 n.3241; SS.UU. 14.10.1992 n.9874; Sez.III 11.02.2000 n.9850) il presidente dell'Unità sanitaria locale non può essere ritenuto responsabile solo perché riveste tale carica, delle deficienze infortunistiche riscontrate nelle varie sedi ospedaliere e territoriali dipendenti dall'USL medesima. Infatti per l'individuazione dei soggetti responsabili delle infrazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito di impresa od enti ad organizzazione complessa e differenziata, occorre fare riferimento alla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, con la conseguenza che le disposizioni e le norme antinfortunistiche non debbono ritenersi violate dal presidente o dai capi degli enti o delle imprese, bensì dai preposti ai diversi rami dell'attività; né capi, invece, possono essere addebitate per negligenza, imperizia e inottemperanza di norme di regolamento, solo quelle violazioni, a livello direttivo specificatamente contemplate dalle norme, dai regolamenti e dagli statuti che governano i singoli enti e le singole imprese.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e quelli delle parti civili e condanna le predette parti civili in solido al pagamento delle spese processuali per questo grado del giudizio.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2003

Numero: 25944

Sezione: IV

cod. 16

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.